

**AVVOCATO
MARCO PALERMITI
STUDIO LEGALE**

Torino, 17 luglio 2018

**INCIDENTE STRADALE: SONO OPPONIBILI AL DANNEGGIATO INCOLPEVOLE
LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO?**

In caso di sinistro stradale tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la r.c.a., al danneggiato incolpevole spesso non viene pagato il costo del traino del veicolo incidentato dal luogo del sinistro al carrozziere di fiducia oppure la vettura sostitutiva.

Tale rifiuto è motivato dal fatto che nel contratto di assicurazione vi sono apposite garanzie di soccorso stradale oppure di messa a disposizione di veicolo sostitutivo che se il danneggiato-assicurato avesse attivato, avrebbe evitato di sostenere i costi di cui chiede il rimborso.

Tali affermazioni, a nostro avviso, sono erranee.

L'esistenza di tali clausole contrattuali non possono essere fatte valere nei confronti del danneggiato.

Una precisa norma di legge (art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private - CdA) sancisce come *"l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto"*.

Nella procedura di "indennizzo diretto" (collisione tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c.a.: art. 149 CdA) la posizione del danneggiato è sempre originata da un illecito.

Il diritto di credito vantato dal danneggiato deriva sempre da un fatto illecito e non dal contratto assicurativo ed altro non è che quello vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile (la persona che ha causato il sinistro stradale) e del suo assicuratore per la r.c.a..

La procedura di indennizzo diretto è nient'altro che uno (dei due) strumenti, previsti e disciplinati dalla legge, attraverso cui il medesimo danneggiato può facoltativamente servirsi per ottenere l'attuazione del diritto di credito.

via Luigi Cibrario n. 36 - 10144 TORINO
tel. +39 011 45 46 984 - fax +39 011 043 2876

avv.marcopalermi@slpalermi.com - p.iva 09950560012
avv.marcopalermi@pec.slpalermi.com

AVVOCATO
MARCO PALERMITI

Tale tesi è stata recepita anche dalla Suprema Corte, tra l'altro, nelle seguenti pronunce: Cass., sez. VI, ordinanza 13.4.2014, n. 5928 e Cass., sez. VI, ordinanza 20.9.2017, n. 21896.

Ulteriori disposizioni del CdA confermano la bontà dell'argomentazione: **a)** il pagamento effettuato dall'assicuratore della vittima nella mani di quest'ultima ha efficacia liberatoria nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a. (art. 149, comma 4, CdA); **b)** l'assicuratore della vittima liquida il danno *per conto* dell'assicuratore del responsabile (art. 149, comma 3, CdA); **c)** il debito dell'assicuratore della vittima ha *contenuto identico* a quello del responsabile e, di conseguenza, a quello che sarebbe stato il debito dell'assicuratore del responsabile.

La conclusione non può che essere una: il meccanismo del risarcimento diretto è una semplice **sostituzione** nella quale l'assicuratore della vittima prende il posto dell'assicuratore del responsabile, fermo restando tutti gli altri elementi dell'obbligazione (creditore, contenuto e oggetto).


Il contratto assicurativo, rispetto al meccanismo c.d. indennizzo diretto, altro non è che un mero presupposto di fatto per l'integrazione della fattispecie astratta prevista dall'art. 149 CdA (scontro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c.a.).

Il danneggiato incolpevole non vanta alcun credito (risarcitorio o indennitario) nei confronti della propria Compagnia Assicurativa in forza del contratto (non è stata attivata alcuna garanzia kasko e/o collisione) ma solo ed esclusivamente nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia assicurativa per la r.c.a..

Consegue, quindi, la non opponibilità al danneggiato di qualsivoglia eccezione contrattuale, con relativo diritto al rimborso delle voci di danno richieste (traino e/o vettura sostitutiva).

Errata è altresì l'affermazione che se l'assicurato-danneggiato avesse diligentemente attivato le garanzie previste in polizza, avrebbe evitato i costi del traino ovvero del noleggio.

Pur dubitando che gli assicurati siano pienamente informati e resi edotti di siffatta operatività di polizza, le clausole contrattuali stabiliscono generalmente una mera facoltà del danneggiato, che non può in minima parte elidere il diritto al risarcimento del danno in capo al medesimo, non essendo prevista alcuna decadenza e/o penale.



via Luigi Cibrario n. 36 - 10144 TORINO
tel. +39 011 45 46 984 - fax +39 011 043 2876

avv.marcopalermi@slpalermi.com - p.iva 09950560012
avv.marcopalermi@pec.slpalermi.com